

Norme & Tributi

1° settembre nuove regole sulle violazioni contributive

Decreto Pnrr

Sanzioni alleggerite in caso di versamenti spontanei fino a 120 giorni dalla scadenza

Per il contribuente nessuna maggiorazione del 5,5% ma solo il tasso del Tur

**Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone**

Entreranno in vigore dal 1° settembre alcune delle modifiche alla regolamentazione in materia di violazioni contributive apportate mediante correzioni all'articolo 116 della legge 388/2000 dal decreto Pnrr (Dl 19/24 convertito dalle legge 56/24).

Si prevede una sorta di ravvedimento operoso a favore di chi versa spontaneamente i contributi dovuti entro 120 giorni dalla scadenza. In tal caso la penalizzazione prevista in via ordinaria, vale a dire una sanzione civile, in ragione d'anno pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, diventa più leggera. Infatti, per premiare il contribuente che si rende parte attiva, la maggiorazione non è dovuta e si applica solo il Tur. A titolo di esempio, dato il Tur al 4,25%, la sanzione civile intera è pari al 9,75% mentre quella ridotta - di nuova istituzione - si ferma al solo 4,25 per cento.

Interscambio informativo

Dal 1° settembre si sperimenterà anche una nuova modalità di interscambio informativo tra l'Inps e i contribuenti con la finalità di facilitare gli adempimenti e di spronare le regolarizzazioni. Si prevede, infatti, che l'Istituto metta a disposizione dei contribuenti e degli intermediari abilitati, le informazioni in suo possesso (comunque acquisite), nonché altri dati utili ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. A fronte di tale condivisione, l'interessato può procedere a instaurare un contraddittorio volto a chiarire fatti e circostanze non chiare ovvero a lui non noti chiedendo all'Inps di variarli.

L'operatività è affidata a una delibera del cda dell'Ente, soggetta all'approvazione del ministero del Lavoro. Al cda spetta anche il compito di fissare un termine per il versamento delle somme dovute. Tale regolarizzazione soggiace a un sistema sanzionatorio che prevede l'applicazione di una sanzione civile così articolata:

- omissione contributiva: Tur, in ragione di anno (sanzione massi-

ma 40% per cento dei contributi o premi non versati);

- evasione contributiva: Tur, in ragione di anno, maggiorato di 5,5 punti con un massimo del 40% dei contributi o premi dovuti non versati.

Se, al contrario, il contribuente non regolarizza, l'Inps notifica l'atto di recupero applicando al debito contributivo una sanzione civile più alta, così individuata:

- omissione contributiva: Tur, in ragione di anno maggiorato di 5,5 punti (sanzione massima 40% dei contributi o premi non versati);
- evasione contributiva: 30% in ragione di anno con un massimo del 60% dei contributi o premi dovuti non versati.

Se il contribuente ha chiesto e ottenuto la possibilità di versare a rate, per ottenere le sanzioni più leggere deve aver pagato la prima rata e rispettare il piano rateale altrimenti trovano applicazione le sanzioni più elevate.

Accertamento parallelo

Sempre con decorrenza da settembre, si introduce una forma di accertamento parallelo all'attività ispettiva che si può svolgere dall'esterno e non presso l'azienda; l'accertamento può riguardare anche la responsabilità solidale contributiva derivante dall'impiego di lavoratori che sono alle dipendenze di terzi in relazione a contratti di appalto (a prescindere dalla loro legittimità) e di altre situazioni analoghe di esternalizzazione cui le aziende fanno sempre più ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Informazioni condivise tra Inps, contribuenti e intermediari allo scopo di facilitare gli adempimenti

Filiere tecnologico-professionali: dalle superiori al post diploma

Formazione

Via libera alla attivazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria

Gianni Bocchieri

È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 196 del 22 agosto ed entrerà in vigore il 6 settembre la legge 121/2024 di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale costituita da percorsi sperimentali di scuola secondaria superiore, quelli dell'istruzione e formazione professionale delle Regioni (Iefp), percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) e quelli di formazione terziaria degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy).

Anticipata dalla sperimentazione nazionale in partenza con l'inizio del prossimo anno scolastico 2024/2025 (decreto ministeriale 240 del 7 dicembre 2023), la finalità della filiera è quella di risolvere il persistente mismatch formativo, per dotare i giovani delle competenze richieste dal settore produttivo nazionale. L'effetto pratico per gli studenti delle scuole statali e paritarie è l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, con conseguimento del diploma un anno prima degli ordinari percorsi della vecchia scuola superiore. La filiera si completa con l'acquisizione del diploma superiore di livello terziario come i percorsi universitari. Mutuando il gergo calcistico, lo schema della filiera è quindi il 4+2: quattro anni per il conseguimento del diploma di secondaria superiore; due anni per il titolo terziario dell'istruzione tecnica superiore.

Per gli studenti dei percorsi di Iefp delle Regioni che già conseguono il diploma professionale al quarto anno dopo la qualifica professionale al terzo anno, le nuove regole prevedono il passaggio diretto agli Its Academy senza dover fare l'anno aggiuntivo anche attraverso gli Ifts. In alternativa, possono sostenere l'esame di Stato presso l'Istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, senza fare l'ulteriore percorso annuale e l'esame preliminare ordinariamente previsto dalle regole vigenti (articoli 14 e 15 del Dlgs 62/2017).

Si tratta di importanti novità per i sistemi di Iefp delle Regioni verso il riconoscimento della loro pari dignità rispetto ai percorsi scolastici statali e paritari, sebbene l'accesso diretto agli Its e all'esame di Stato con l'ordinario diploma professionale sia subordinato alla validazione dei percorsi Iefp della filiera a cui aderiscono sulla base dei risultati dei test Invalsi sugli esiti degli apprendimenti. L'intervento dell'Invalsi riguarda però la valutazione degli apprendimenti dell'intero percorso Iefp, non del singolo studente che sosterrà le prove come i suoi colleghi delle scuole secondarie superiori statali e paritarie.

La programmazione delle filiere tecnologico-professionali spetta alle Regioni (articolo 138 del Dlgs 112/1998), che possono stipulare accordi con gli uffici scolastici regionali per integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali statali e paritari con quelli della loro Iefp.

Secondo modalità individuate dal previsto decreto interministeriale questi accordi possono prevedere l'istituzione di campus, ossia reti di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e Ifts, gli Its Academy, le istituzioni scolastiche dei nuovi percorsi sperimentali quadriennali. Al campus possono aderire anche altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e altri soggetti pubblici e privati. I campus possono erogare formazione anche in raccordo con altri campus multiregionali e multisettoriali (articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 99/2022).

Con lo stesso decreto interministeriale, vengono disciplinate le modalità di adesione alle reti e le condizioni del loro avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa e le attività di monitoraggio e valutazione. Con l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, il decreto interministeriale fissa anche il numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni Iefp da coinvolgere nella sperimentazione. Infine, questo provvedimento definisce i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e quello delle stesse istituzioni Afam.

La riduzione di un anno dei percorsi scolastici sperimentali non prevede riduzione degli organici degli insegnanti. In altri termini, questo vuol dire che sarà impiegato nel quadriennio lo stesso numero di insegnanti assegnati ai percorsi quinquennali.

Previsto uno schema 4+2, con un biennio destinato al titolo terziario dell'istruzione tecnica superiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto di superficie, prescrizione diversificata

Codice civile

Studio del Notariato per fare il punto dopo il boom del fotovoltaico

Angelo Busani

L'utilizzo del diritto di superficie ha avuto un boom da vent'anni, con gli impianti fotovoltaici. Era infrequente prima, essenzialmente confinato a costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica su aree concesse dai Comuni e parcheggi nel sottosuolo di aree di proprietà pubblica. Il boom degli impianti, sia a livello del suolo (come nel caso dell'agrovoltaico, si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica 25 agosto) sia sulla copertura degli edifici, e il fatto che la legge consideri poco il diritto di superficie (solo cinque articoli del Codice civile) hanno generato non solo notevoli discussioni teoriche ma anche concreti problemi pratici. Di qui la necessità di un punto della situazione, obiettivo del recente Studio n.152-2022/C del Consiglio nazionale del notariato.

Si parte dall'articolo 952 del Codice, che contempla tre situazioni: diritto di costruire sopra o sotto il

Durata e contenuto dipendono da quante sono le azioni incluse: in dottrina possono essere fino a tre

fondo di proprietà altrui; diritto di mantenere (in perpetuo o a termine), al costruttore, la proprietà del manufatto, una volta che sia stato costruito sopra o sotto il fondo di proprietà altrui; diritto di cedere (temporaneamente o in perpetuo) la proprietà di un manufatto mantenendo la proprietà del suolo su cui o sotto cui il manufatto insiste.

L'accademia è divisa in almeno tre filoni, secondo cui c'è rispettivamente: un unico diritto osservato dalla legge in ogni suo possibile atteggiarsi (teoria monista); due situazioni (poter costruire e poter mantenere); o tre situazioni (poter costruire, poter mantenere il costruito, poter avere una costruzione senza avere il suolo), ipotesi minoritaria nella giurisprudenza teorica, ma accolta in quella pratica (Cassazione 1844/1993 e 2100/2004).

Ne derivano almeno due rilevanti conseguenze. Se si tratta:

- del diritto di svolgere un'attività (il costruire), non svolgendola si subisce la prescrizione ventennale e, anche avendola già svolta, la si può continuare; ad esempio, ove sia possibile, in fatto e in diritto, ulteriormente edificando il manufatto originario o modificandolo o ricostruendolo se sia perito;
- del diritto di proprietà di un manufatto, per definizione non si prescrive per non uso; ma il manufatto non si può ricostruire se perisce né probabilmente, nel silenzio del contratto da cui origina, si può modificare.

Sulla prescrizione, conta stabilire nell'atto di costituzione del diritto quale sia la costruzione realizzabile: è forte l'idea (Cassazione 8084/2014) che se non la si realizza per intero entro 20 anni, il diritto a costruire si estingue per non uso.

Difficile configurare una situazione in cui il proprietario del suolo venda ad altri e, quindi, immaginare il sottosuolo come "bene" diverso dal suolo. Probabilmente, tale vendita è configurabile come concessione del diritto di superficie nel sottosuolo, per cui il superficario acquisisce la proprietà della costruzione sotto il suolo altrui, ma subisce la prescrizione per non uso ventennale se non costruisce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+LAVORO

Tempo tuta infermieri da retribuire
I tempi di vestizione in ambito infermieristico danno diritto alla retribuzione, trattandosi, per la vestizione/svestizione,

di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene.

di **Rita Rossi**

La versione integrale dell'articolo su: ntpluslavoro.ilssole24ore.com

Migranti, tetto di spesa per i difensori in Albania. A rischio il diritto di difesa

Giustizia

In Gazzetta il decreto per le trasferte per assistere i migranti

Patrizia Maciocchi

Sono state definite misura e condizioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per gli avvocati e gli interpreti che vanno in Albania per assistere gli immigrati, ammessi al gratuito patrocinio. Una norma adottata nell'ambito dell'Accordo stipulato tra Italia e Albania. Il decreto 5 luglio del ministero della Giustizia, di concerto con l'Economia (Gazzetta Ufficiale del 24 agosto), regola le trasferte per partecipare alle udienze, che i legali sono chiamati a fare quando non è possibile il collegamento telematico o il rinvio dell'udienza è incompatibile con i termini del procedimento. Per il rimborso è previsto un tetto di 500 euro, per spese documentate per trasporto, alloggio e vitto.

L'accordo «per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria» tra il premier Edi Rama e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevede la possibilità di inviare in Albania richiedenti asilo e migranti intercettati nel mar Mediterraneo e destinati a centri di accoglienza sotto la giurisdizione italiana. Gli esborsi per i viaggi di difensori e interpreti, si aggiungono a quelli necessari per le trasferte dei funzionari del ministero: dal personale Dap a quello interforze.

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, pur apprezzando lo spirito del decreto, esprime più di una perplessità sull'applicazione. «Nel testo non si specifica quale è il raggio d'azione dell'assistenza legale. E il patrocinio a carico dello Stato è previsto sia in sede penale che civile o amministrativa. Nel caso di procedimenti penali i termini di definizione sono sempre molto stretti. Prendiamo ad esempio - afferma Greco - il reato di immigrazione clandestina, per impugnarlo ci sono 14 giorni, ma lo stesso vale anche per reati di terrorismo o altri. Il giudice potrebbe accorgersi tre giorni prima dell'udienza che non è possibile il colle-

gamento da remoto. Difficile per un avvocato in così poco tempo riuscire a lasciare, magari altre udienze, volare in Albania, incontrare il cliente e adeguatamente difenderlo. Senza contare che il rimborso per spese di trasferta, da organizzare praticamente a vista, per il vitto e l'alloggio anche di soli due giorni appare davvero troppo ridotto. Sono poi somme - conclude Greco - che il difensore dovrebbe anticipare, aspettando magari anni per il rimborso, visti i tempi del gratuito patrocinio. I procedimenti in tema di immigrazione vanno definiti in tempi brevi. L'ipotesi della trasferta in Albania del difensore e dell'interprete credo provocherà notevoli disagi».

Parte dal limite di spesa il presidente dell'Unione camere penali italiane, Francesco Petrelli. «Poiché si tratta di tutelare l'effettività del diritto di difesa del migrante, in relazione ai diritti fondamentali della persona, il tetto previsto - sostiene Petrelli - ap-

Il rimborso per viaggio e soggiorno quantificato al massimo in 500 euro

pare troppo modesto. I 500 euro dovrebbero coprire le spese di spostamenti sia nel territorio nazionale che estero. Una cifra tanto contenuta da poter risultare compressiva del diritto all'effettività della difesa».

L'esiguità dei rimborsi non è la sola criticità evidenziata da Petrelli. «La delocalizzazione delle aree di trattamento dei migranti per la verifica dei requisiti di ingresso o di permanenza nel territorio dello Stato è una pratica dissennata - dice il presidente dei penalisti - che costituisce in sé una violazione del diritto di difesa impedendo un congruo contatto con i difensori. Con riferimento ai richiedenti asilo c'è poi il rischio di violare anche le norme dell'Unione e di creare moltissimi problemi di gestione sia dal punto di vista giuridico sia operativo». Contro l'esternalizzazione dei processi anche il segretario dell'Organismo congressuale forense, Accursio Gallo. «Il tetto di spesa, vanifica il diritto di difesa - sostiene Gallo - con i processi in Italia ci sarebbero meno spese e rischi minori di violare diritti fondamentali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi accompagna minori o disabili non ha costi extra

Trasporto aereo

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da Ryanair

Camilla Colombo

Respinto l'appello di Ryanair sui costi extra in aereo per i posti di chi accompagna minori e disabili. Il Consiglio di Stato dà ragione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, confermando il provvedimento con cui Enac ha interdetto, per ragioni di sicurezza, la richiesta di costi extra da parte delle compagnie aeree per la prenotazione, da parte degli accompagnatori, del posto vicino a passeggeri minori di 12 anni e di passeggeri disabili.

I giudizi amministrativi hanno respinto l'appello proposto da Ryanair contro la sentenza del Tar Lazio del novembre 2022 che aveva dato ragione a Enac in merito al rispetto degli standard di sicurezza e dei diritti dei passeggeri. Secondo la tesi della compagnia low cost, la normativa comunitaria non prevedrebbe alcun obbligo in base al quale la vicinanza tra minore e accompa-

gnatore debba essere gratuita. Gli aspetti tariffari sarebbero rimessi, dalla normativa europea di settore, alla libera scelta imprenditoriale dei vettori aerei, nel rispetto dell'articolo 22 del regolamento CE 1008/2008.

In una nota Enac fa sapere che il Consiglio di Stato ha, invece, accolto la tesi dell'Enac secondo cui la sicurezza assicurata dalla vicinanza dell'accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui beneficiare solo tramite il pagamento di un costo aggiuntivo. Nella sentenza si afferma che la necessità della contiguità dei posti fra minore e accompagnatore è connessa all'obbligo di sicurezza che grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di supplementi.

«Accogliamo con soddisfazione la pronuncia del Consiglio di Stato - commenta il presidente Enac, Pierluigi Di Palma - che conferma un provvedimento fortemente voluto da me e dal direttore generale Alessio Quaranta, nel luglio del 2021, con cui abbiamo imposto alle compagnie aeree l'assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, nessuno escluso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA